

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 29/07/2022, ore 17:00

Atto n. 2022/8

Presenti:

Stefano Begotti, Consigliere e Vicepresidente

Marco Pagliarini, Consigliere

Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assente giustificata: Gaia Cimolino, Consigliere

Assistono il responsabile P.O. Giovanni Balzanelli ed il Direttore Massimo dell'Acqua che, ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto, funge da segretario verbalizzante.

Oggetto: Determinazioni in ordine all'adeguamento annuale delle tariffe dei servizi TPL per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 7, comma 13, punto c) della l.r. n. 6/2012 stabilisce che, *"...Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, le agenzie costituiscono lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, e svolgono le funzioni ed i compiti di seguito indicati:*

c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al regolamento di cui all'art. 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione...";

- ✓ che ai sensi dell'art. 44 della citata l.r. n. 6/2012 Regione Lombardia ha adottato il Regolamento regionale 10/06/2014 n. 4 *"Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico"* il quale disciplina, *"...i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del nuovo sistema tariffario integrato regionale..."* nonché *"...le modalità di adeguamento delle tariffe che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell'incremento dell'offerta e della qualità del servizio, misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, anche a livello del singolo bacino, per i servizi di cui al comma 1, lettera a)..."*;
- ✓ l'art. 10 comma 1 lett. f) dello Statuto dell'Agenzia, attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza sull'adeguamento annuale delle tariffe.

VISTA la deliberazione 04/07/2022 n. XI/6623 con la quale la Giunta regionale ha definito l'adeguamento delle tariffe dei servizi TPL di competenza regionale per l'anno 2022 pari a +1,91% per i servizi automobilistici e +3,82% per i servizi ferroviari ed ha stabilito che *"le Agenzie per il TPL, i Comuni di cui all'art. 6, c. 3, lett. f) della l.r. n. 6/2012 e l'Ente per la Navigazione di cui all'art. 40, c. 5 della l.r. n. 6/2012:*

- *adottino i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2022 da applicare ai sistemi tariffari di competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 5 del Regolamento e di quanto disposto dal Reg CE n. 1370/2007;*
- *limitatamente alle Agenzie per il TPL, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo «lo viaggio – Trenocitta», applicando i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 1204/2010;*
- *limitatamente all'Agenzia per il TPL del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia*;
- *definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione «lo viaggio in famiglia – abbonamenti», applicando i criteri stabiliti nella d.g.r. n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;*

- *eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;*
- *individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2022;*
- *procedano alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;*

RILEVATO che la bozza di documento tecnico "Indicatori e obiettivi per l'adeguamento ordinario delle tariffe di bacino per l'anno 2022", esaminato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/10/2021, per cause di forza maggiore non ha potuto essere sottoposto alla discussione nell'ambito della Conferenza locale per il trasporto pubblico e di conseguenza non è stato approvato con una tempistica congruente rispetto allo svolgimento dei programmi di esercizio di riferimento;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra citati, di applicare il meccanismo automatico di adeguamento annuale di cui all'art. 26, c. 3 del regolamento regionale n. 4/2014 limitatamente al parametro di cui al punto a) del medesimo comma, il cui valore è pari a 7,64%;

ATTESO che alla percentuale determinata per il corrente anno deve essere sommata quella maturata nel 2021 – pari a 1,007% - la cui applicazione, d'intesa con i gestori del bacino, è stata posticipata di un anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 29/07/2021 n. 14;

RITENUTO altresì:

- ✓ di avvalersi della facoltà transitoria introdotta dall'art. 67 della l.r. n. 6/2012, come modificato dalla legge di assestamento del bilancio regionale 2022-2024, derogando alle disposizioni dell'art. 36, c. 5 del citato regolamento regionale n. 4/2014 per consentire ai gestori l'introduzione di nuovi titoli di viaggio o anche la modifica dei rapporti di convenienza esistenti tra i valori tariffari dei diversi titoli di viaggio, tenuto conto delle differenti categorie di utenti nonché della mutata frequenza dei loro spostamenti, allo scopo di modulare l'adeguamento tariffario in relazione alle esigenze emerse nel territorio ed a specifici obiettivi di mobilità (ad esempio non aumentando gli abbonamenti con l'obiettivo di tutelare gli utenti sistematici e fidelizzati e applicando l'incremento ai biglietti di corsa semplice corrispondenti ad un'utenza non sistematica, ma occasionale).
- ✓ di stabilire che tali incrementi tariffari possono essere differenziati in relazione alle singole tipologie di titolo di viaggio e sono, in ogni caso, consentiti sino al doppio

della percentuale di adeguamento tariffario determinata per il corrente anno. Gli stessi incrementi tariffari devono essere stimati in modo tale da determinare comunque un monte introiti complessivo atteso pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di adeguamento definita dagli enti regolatori in conformità all'articolo 26 del regolamento regionale n. 4/2014;

DATO ATTO che nell'ambito della normale attività di vigilanza sui servizi TPL di competenza gli uffici hanno effettuato anche le verifiche sulla rete di vendita di cui all'art. 30 c. 3 lett. b) e c) del Regolamento e che nessuna segnalazione o reclamo in merito alla funzionalità della rete prevista dagli impegni contrattuali vigenti è pervenuta nel corso dell'ultimo anno all'Agenzia;

VISTI:

- ✓ il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267", ed in particolare gli articoli 42 e 48 in ordine alla competenza dell'organo deliberante;
- ✓ i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

- 1) Di stabilire nella misura del +7,64% la percentuale di adeguamento ordinario delle tariffe per il corrente anno.
- 2) Di sommare alla percentuale di cui al punto 1) l'adeguamento tariffario 2021, pari a +1,007%, la cui applicazione, d'intesa con i gestori del bacino, era stata posticipata di un anno con la precedente deliberazione 29/07/2021 n. 14.
- 3) Di dare atto, pertanto, che a decorrere dal 1° settembre 2022 le tariffe dei servizi TPL di bacino aumenteranno mediamente del 8,65%, fatto salvo quanto stabilito ai punti successivi.
- 4) Di avvalersi della facoltà transitoria introdotta dall'art. 67 della l.r. n. 6/2012, come modificato dalla legge di assestamento del bilancio regionale 2022-2024, derogando alle disposizioni dell'art. 36, c. 5 del citato regolamento regionale n. 4/2014 allo scopo di consentire ai gestori l'introduzione di nuovi titoli di viaggio o anche la modifica dei rapporti di convenienza esistenti tra i valori tariffari dei

diversi titoli di viaggio, tenuto conto delle differenti categorie di utenti nonché della mutata frequenza dei loro spostamenti.

- 5) Di stabilire che gli incrementi tariffari di cui ai punti precedenti possono essere differenziati in relazione alle singole tipologie di titolo di viaggio e sono, in ogni caso, consentiti sino al doppio della percentuale di adeguamento tariffario determinata per il corrente anno. Gli stessi incrementi tariffari devono essere stimati in modo tale da determinare comunque un monte introiti complessivo atteso pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di adeguamento definita dagli enti regolatori in conformità all'articolo 26 del regolamento regionale n. 4/2014.
- 6) Di demandare al Direttore la puntuale approvazione, con proprio provvedimento, degli importi tariffari per ciascun titolo di viaggio e zona tariffaria, nonché la verifica del rispetto delle condizioni limitative di cui al punto 5).
- 7) Di rinviare ad un successivo atto l'approvazione degli indicatori e obiettivi per l'adeguamento tariffario 2023, previo esame nella Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP).
- 8) Di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia e ai gestori per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo Dell'Acqua

IL VICEPRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Stefano Begotti